



COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31.12.2019

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 che di seguito viene anche indicato con il termine "legge", e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato all'articolo precedente.

Art. 3

Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 in base alla popolazione residente - quale risulta dai residenti rilevati dall'ufficio anagrafe del Comune, il Comune di San Zenone degli Ezzelini appartiene alla V^a classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento.

Art. 4

Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Si definisce "*insegna d'esercizio*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
2. Si definisce "*preinsegna*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola faccia o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno metallica, finalizzata all'indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri; ovvero in prossimità dell'ultima intersezione utile lungo l'unico itinerario per raggiungere la sede dell'attività, purché ad una distanza non superiore a 10 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mt. x 0,20 mt. e superiori di 1,50 mt. x 0,30 mt., così come previsto dall'art. 48, comma 3 del Regolamento di attuazione al CDS. E' ammessa l'installazione di preinsegne solo all'esterno dei centri abitati e ad una distanza di mt. 500 dalle intersezioni stradali, nonché nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51 del medesimo regolamento di attuazione al CDS.
3. Si definisce "*cartello*" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si definisce "*manifesto*" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. E' collocabile, esclusivamente, negli spazi pubblici a ciò preordinati.
5. Si definisce "*striscione, locandina, stendardo*" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce “*segno orizzontale reclamistico*” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce “*impianto pubblicitario di servizio*” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce “*impianto di pubblicità e propaganda*” qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Si definiscono “*tende solari*” i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.
10. Si definiscono “*mezzi pubblicitari cumulativi*” quelli utili a segnalare un’area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

Art. 5

Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all’interno del centro abitato, può essere autorizzata l’installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
 - a) “*striscioni, locandine, stendardi e bandiere*”, potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alle due settimane precedenti ed alle ventiquattrore successive;
 - b) gli “*striscioni, locandine e stendardi*” potranno essere installati alla distanza minima di mt. 12,5 dagli altri mezzi pubblicitari.

Art. 6

Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, un’imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 7

Gestione dell’imposta e del Servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è gestito normalmente in forma diretta dal Comune.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio medesimo può essere affidato in concessione a terzi secondo le disposizioni di cui all’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e quelle previste dal regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.
3. Nel caso di concessione del servizio a terzi, il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti alla gestione del servizio.

TITOLO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedervi in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 9

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 507/1993, venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 11

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt.12, commi 1 e 3, artt.13 e 14, comma 1 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993, per un anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di

affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento ad € 1,00 per difetto se la frazione non è superiore ad € 0,50 o per eccesso se è pari o superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. Il modello di versamento in conto corrente postale deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,00.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni in vigore.

Art. 12

Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni.

Art. 13

Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, in caso di affidamento del servizio, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario stesso in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 14

Casi di omessa dichiarazione

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. n. 507/1993 di cui:
 - all'art. 12 – effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, ecc.;
 - all'art. 13 – effettuata con autoveicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione nelle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. n. 507/1993 di cui:
 - all'art. 14, comma 4 – realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 15:
 - a) comma 1 – effettuate con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

- b) comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
 - c) comma 3 – effettuate con palloni frenanti e simili;
 - d) comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - e) comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede, a pena di decadenza, a rettificare od accertare d'ufficio, notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo procura notarile.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 16

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata dal 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 17

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di suo pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del citato D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di servizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà

a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
7. E' salva l'applicazione dell'art. 23, comma 2, del Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dell'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Art. 18

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, secondo le tariffe di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alle tariffe di cui all'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 19

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità viene eseguita, nella misura indicata dall'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di cui all'art. 15 comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ex art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 20

Riduzione d'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta della metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per tale l'esercizio di un'attività oggettivamente commerciale, purché priva di pubblicità commerciale;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali, purché priva di pubblicità commerciale;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. L'amministrazione può deliberare la riduzione dell'imposta fino alla totale esenzione per esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Art. 21

Esenzione dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la vendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate ed aree esterne o sulle recinzioni degli edifici di culto qualora si riferisca all'attività religiosa ivi praticata;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta su sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
 - g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13, del D.Lgs. n. 507/1993.
 - h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno di sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
 - k) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - l) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono (come

definite nell'art. 5 comma 1 del presente Regolamento), di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 22

Limitazioni e divieti alla pubblicità

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22 (ventidue), alle ore 7 (sette).
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici del culto.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge n. 130/1975.
4. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a. è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b. è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c. è consentita mediante consegna diretta alle persone.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

TITOLO III
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 23

Istituzione del Servizio delle pubbliche affissioni

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio sulle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 24

Soggetto passivo del diritto

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 25

Misura del diritto

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs n. 507/1993 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 26

Pagamento del diritto – recupero somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche alle pubbliche affissioni.

Art. 27

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 32;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 28

Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ad ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 29

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio, se diverso, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il gestore del servizio, se diverso, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il gestore del servizio, se diverso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione nel capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle affissioni.
10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui che ha materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 30

Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali violazioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

TITOLO IV CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 31 Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante: “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della Legge 30.12.1991, n. 413”.

Art. 32 Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritti dovuti. Se l’errore o l’omissione attengono ed elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Trovano inoltre applicazione le sanzioni amministrative per le violazioni tributarie contenute nei Decreti Legislativi del 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 33

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1997 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce tutte le norme in materia precedentemente approvate.

INDICE

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2. – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Classificazione del Comune
- Art. 4 – Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 – Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà
- Art. 6 – Tariffe
- Art. 7 – Gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissione

TITOLO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 – Presupposto dell'imposta
- Art. 9 – Soggetto passivo
- Art. 10 – Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 11 – Pagamento dell'imposta
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 – Obbligo della dichiarazione
- Art. 14 – Casi di omessa dichiarazione
- Art. 15 – Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 16 – Pubblicità ordinaria
- Art. 17 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 18 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 19 – Pubblicità varia
- Art. 20 - Riduzioni d'imposta
- Art. 21 - Esenzione dall'imposta
- Art. 22 – Limitazioni e divieti alla pubblicità

TITOLO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 23 - Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 24 – Soggetto passivo del diritto
- Art. 25 – Misura del diritto
- Art. 26 – Pagamento del diritto – Recupero somme
- Art. 27 – Riduzioni del diritto
- Art. 28 - Esenzioni del diritto
- Art. 29 – Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 30 – Consegna del Materiale da affiggere

TITOLO IV – CONTENZIOSO E SANZIONI

- Art. 31 – Contenzioso
- Art. 32 – Sanzioni tributarie ed interessi

TITOLO V – NORME FINALI

- Art. 33 – Norme transitorie e finali
- Art. 34 – Entrata in vigore